STATUTO

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE"

TITOLO I

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

Capo I

DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE E TERRITORIALITA'

Art.1 Denominazione

1. È costituita l'Azienda Speciale Consortile "A.I.C.A. - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI", denominata di seguito Azienda Speciale Consortile o Azienda, ente strumentale del consorzio degli enti locali dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dai consigli comunali dei Comuni aderenti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale.

Art.2 Natura

1. L'Azienda si configura quale Azienda Consortile Speciale ai sensi e per gli effetti degli art.31 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

2. L'Azienda non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio.

Art.3 Sede legale

1. L'Azienda Speciale Consortile ha sede legale nel Comune di Aragona.

2. Con deliberazione motivata dell'Organo amministrativo potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, dipendenze, filiali, succursali, sportelli e uffici di rappresentanza.

Art.4 Oggetto

1. L'Azienda Speciale Consortile ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato in conformità alla normativa vigente, al presente statuto ed alla convenzione approvati dai Consigli Comunale dei Comuni aderenti, ed al disciplinare approvato dall'ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento, ed in particolare:

a) la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo;

b) la gestione delle reti, separata o integrata con l'erogazione dei suddetti servizi e la
realizzazione dei lavori connessi alla stessa gestione delle reti, delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei medesimi servizi, nonché l'utilizzo a titolo non oneroso delle reti e degli impianti e del suolo e sottosuolo ove questi sono allocati, anche per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione del servizio idrico integrato purché strumentali alla attività dell'Ente pubblico committente o di riferimento.

2. L'Azienda potrà a tal fine:

a) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di impianti e reti connessi al ciclo integrale delle acque e curare a tal fine, anche quale soggetto delegato dalle Amministrazioni consorziate, l'acquisizione delle autorizzazioni di legge e svolgere compiti di stazione appaltante, nonché provvedere alle eventuali procedure di esproprio per pubblica utilità;
b) svolgere e fornire in favore di enti pubblici e pubbliche amministrazioni altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi al ciclo integrale delle acque, fornendo opportuna consulenza, assistenza tecnica, amministrativa e legale;
c) assumere contratti di servizio con enti locali e pubbliche amministrazioni per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale;
d) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, a studi, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori di proprio interesse;
e) esercitare attività o servizi connessi, ausiliari, strumentali, accessori o complementari rispetto alle attività di cui sopra e comunque riferibili ai servizi a rete, nessuno escluso;
f) svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche, della certificazione e della garanzia della qualità;
g) provvedere per conto degli enti pubblici serviti all'imbottigliamento e distribuzione di acque minerali o naturali.

Art.5 Territorialità

1. L'Azienda esercita la propria attività nei Comuni del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento, ai sensi della normativa vigente.
2. L'Azienda potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra anche al di fuori dell'ambito territoriale di Agrigento, nei limiti di legge e purché in favore di enti pubblici anche non soci e pubbliche amministrazioni in genere.
3. L'Azienda stipula opportuni accordi per consentire il governo del servizio idrico integrato, mediante le forme dell'azienda speciale consortile e nel rispetto della legge, tenuto conto della vocazione pubblica dell'azienda e della natura dell'acqua bene comune.

TITOLO II
ORGANI DELL'AZIENDA
Capo I
PARTE GENERALE

Art.6 Organi dell'Azienda Speciale Consortile

1. Sono organi dell'Azienda:

L'Assemblea degli enti consorziati;
Il Consiglio di Amministrazione;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Il Direttore;
Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'Assemblea degli enti consorziati definisce gli indirizzi di gestione che dovranno essere tradotte in strategie dal Consiglio di Amministrazione a cui spetta, ai sensi di legge, l'attività di amministrazione e di controllo gestionale.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Azienda nei rapporti con le istituzioni locali, regionali, statali, europee ed internazionali, assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea, attua un costante raccordo tra l'Assemblea, la Direzione, il Consiglio di Amministrazione e gli Enti consorziati.
4. Al Direttore compete, sulla scorta delle indicazioni e delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, ciascuno secondo le rispettive competenze, la gestione operativa dell'Azienda. Il Direttore formula al Consiglio proposte motivate, anche di carattere generale, in relazione agli obiettivi di gestione. Ha la rappresentanza legale dell'Azienda e la rappresenta in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ove previsto dalla legge.
5. Al Collegio dei Revisori dei conti compete la revisione dei bilanci, la vigilanza sul rispetto delle leggi, sulla regolarità contabile e sulla gestione economico - finanziaria dell'azienda.

Capo II
ASSEMBLEA DEGLI ENTI CONSORZIATI

Art.7 Assemblea

1. L'Assemblea è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con i Comuni.
2. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Comune o da loro delegati.
3. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto, anche e a tempo indeterminato, e ha efficacia fino a espressa revoca.
4. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, si vede attribuita la funzione vicaria.
5. I delegati del Sindaco possono essere revocati. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa del Comune.
6. I membri dell'Assemblea sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.
7. L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art.8 Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea rappresenta unitariamente i Comuni e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti:

a) elezione, nel proprio seno, il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea;

b) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e) scioglimento del Consiglio di Amministrazione e revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;

f) nomina del Revisore dei conti;

g) determinazione delle indennità, dei gettoni di presenza e degli emolumenti degli amministratori e del revisore dei conti;

h) definizione degli indirizzi strategici dell'Azienda cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;

i) nomina e revoca dei rappresentanti dell'Azienda negli Enti cui essa partecipa;

l) approvazione degli atti fondamentali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

2. L'Assemblea delibera inoltre sui seguenti oggetti:

a) proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda, da trasmettere per approvazione agli organi competenti dei singoli associati;

b) richieste d'ammissione all'Azienda;

c) scioglimento dell'Azienda;

d) modifiche dei parametri di determinazione dei criteri di partecipazione dei Comuni alle spese dell'Azienda;

e) convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con altri Enti Pubblici;

f) sede dell'Azienda;

g) approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento della stessa Assemblea;

h) acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permute.

3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art.9 Adunanze

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, in sessione ordinaria, per l'approvazione degli atti fondamentali di cui di cui all'art.114 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.

2. L'Assemblea può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da cinque o più componenti. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argo-

menti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio palese per le delibere di nomina del presidente dell'Assemblea, dei membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, e dei Revisori dei Conti.
4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatte salve diverse disposizioni previste dalla stessa.
5. Alle sedute dell'Assemblea partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

Art.10 Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente mediante PEC o altre modalità individuate dall'Assemblea con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.
2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di quarantotto ore.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.
4. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti dei Comuni.
5. La prima adunanza viene convocata dal componente dell'Assemblea che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i Comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.
6. Nella prima adunanza l'Assemblea adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'Azienda, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vicepresidente.
7. La convocazione della prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dello Statuto sulla GURS, con preavviso di almeno dieci giorni.

Art.11 Validità delle sedute

1. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei 3/4 (tre quarti) dei componenti.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.
3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché i Comuni presenti rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) dei componenti. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i compo-

nenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.
4. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.
Art.12 Validità delle deliberazioni
1. Le quote di partecipazione dei Comuni soci sono determinate in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT. A ciascun comune è riconosciuta rappresentatività assembleare proporzionalmente alla popolazione residente.
2. È valida la deliberazione approvata dalla maggioranza dei presenti calcolata secondo le quote di partecipazione determinate ai sensi del superiore punto.
3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.
Art.13 Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea Consortile
1. Il Presidente dell'Assemblea è investito dell'Ufficio per tre anni fatta salva la conclusione del proprio mandato amministrativo.
2. Egli esercita le seguenti funzioni:
a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
d) trasmette ai Comuni gli atti fondamentali dell'Azienda;
e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Vicepresidente dell'Assemblea coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
3. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea più anziano di età.
4. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede dell'Azienda.
Art.14 Regolamento dell'Assemblea
1. L'Assemblea può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale e organizzativa.
Art.15 Commissioni tecniche
1. L'Azienda può avvalersi della consultazione di Commissioni Tecniche composte dai Responsabili degli Uffici Tecnici dei Comuni.
2. Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:
a) fornire agli organi politici e tecnici dell'Azienda perio-

diche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'Azienda;
c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.
3. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea.

Capo III
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.16 Composizione e nomina
1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre membri, compreso il Presidente.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dall'Assemblea.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati in modo da garantire che il genere meno rappresentato ne conti almeno un terzo, arrotondato per eccesso.
Art.17 Durata e cessazione della carica, sostituzioni e revoca
1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio.
2. Non può essere membro del Consiglio, e nel caso è dichiarato decaduto:
a) chi incorra nelle cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla candidatura a cariche elettive previste dalla legge;
b) chi abbia una lite pendente con l'azienda;
c) chi ricopra la carica di consigliere comunale, ovverosia titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con potere di rappresentanza e coordinamento di imprese che esercitino attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda, né i rispettivi ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al quarto grado;
d) chi si trovi comunque in conflitto di interesse con l'azienda o con i Comuni o altri organismi partecipati dei Comuni consorziati.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, ovvero sei sedute entro l'anno, sono dichiarati decaduti. La decadenza è proposta dal Consiglio stesso e decretata dal Presidente dell'Assemblea.
4. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea, anche disgiuntamente, quando ricorrano le circostanze previste dalle leggi vigenti, per l'insorgere di cause di incompatibilità o per il venir meno del rapporto fiduciario, in conseguenza dei comportamenti assunti, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui all'art.2383, terzo comma, del

codice civile e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente o collegato alla stessa.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è tenuto a notificare al Presidente dell'Assemblea, entro sette giorni, le vacanze che si sono verificate per qualsiasi causa nel Consiglio stesso.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica in corso di mandato, sono sostituiti dall'Assemblea entro trenta giorni dalla cessazione. I nuovi membri esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
7. Nelle more della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può nominare un Commissario straordinario, cui possono essere assegnati i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.
8. La cessazione dalla carica dei membri del Consiglio di amministrazione ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio; in caso contrario, ha effetto dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita, ovvero dalla nomina del commissario straordinario.
Art.18 Funzionamento
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nel relativo avviso di convocazione. È convocato dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno, in base alle esigenze aziendali. La convocazione è obbligatoria e senza indugio nel caso in cui ne facciano richiesta scritta e motivata:
a) Un terzo dei Sindaci;
b) Un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione;
c) Il Collegio dei Revisori;
d) Il Direttore.
2. Gli avvisi di convocazione recano l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta. Sono trasmessi a mezzo posta, via mail o posta certificata ai membri del Consiglio di amministrazione, al Direttore e dal Collegio dei Revisori, almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta, salvo i casi d'urgenza.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori. Se lo richiedono, hanno facoltà di parteciparvi direttamente o per mezzo di un rappresentante, i Sindaci senza diritto di voto.
4. Il Direttore partecipa alle sedute e fornisce pareri motivati, oggetto di verbalizzazione.
5. Il Presidente, anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione, invita altre persone ad una seduta specifica, per chiarimenti o comunicazioni nonché ai fini della partecipazione democratica. Gli invitati lasciano la seduta quando

richiesto e comunque al momento del voto. Ciascun membro del Consiglio di amministrazione ha diritto di ottenere tutte le informazioni utili all'esercizio del suo mandato per il tramite del Presidente.

Art.19 Validità delle sedute e votazioni

1. Le sedute del Consiglio sono valide con la partecipazione, anche a distanza, previa unanime presa d'atto dell'identità dell'interessato, della maggioranza dei consiglieri in carica, incluso il Presidente.

2. Il Presidente accerta la regolare costituzione della seduta; dirige e regola la discussione e fissa, in conformità alle disposizioni del presente Statuto, le modalità di votazione.

3. La trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno è ammessa se sono partecipanti e consenzienti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.Le deliberazioni sono adottate con voto palese.

5. I membri del Consiglio di Amministrazione che dichiarano di astenersi dal voto non sono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

6. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far specificare nel verbale i motivi del proprio voto.

Art.20 Redazione verbali, visione atti e rilascio copie

1. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, raccolti in apposito registro, sono firmati dal Presidente, dai Consiglieri e da chi ha esercitato la funzione di segretario, che deve trovarsi nello stesso luogo del Presidente.

2. La funzione di segretario è svolta di regola dal Direttore o, in sua assenza, dal più giovane tra i membri del Consiglio di amministrazione ovvero da un funzionario dell'azienda.

3. L'accesso in visione e il rilascio di copia di atti e documenti dell'azienda sono consentiti secondo la normativa vigente.

4. Le sintesi delle decisioni assunte nelle sedute del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate nei siti Internet dell'Azienda nelle 72 ore successive alla trascrizione del verbale.

5. Il verbale integrale di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione è redatto entro 30 giorni dal suo svolgimento, anche ai fini dell'esercizio del diritto di accesso.

Art.21 Trattamento economico

1. Il compenso degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea nei termini di legge.

2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento del loro mandato, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vi-

genti in materia di rimborsi a favore degli amministratori di un ente locale, in quanto compatibili.

Art.22 Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta, nei limiti degli indirizzi approvati dall'Assemblea, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'azienda, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore quale responsabile della gestione operativa aziendale. In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito a:

a) i regolamenti previsti nel presente statuto e gli altri regolamenti interni che si rendessero necessari per il buon funzionamento dell'azienda;

b) gli schemi del piano-programma triennale, del contratto di servizio, del bilancio preventivo pluriennale e del relativo piano degli investimenti, del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio e relativi allegati;

c) il piano del fabbisogno del personale, con cadenza annuale, sottoponendo alla valutazione dell'Assemblea eventuali modifiche rispetto a quello approvato nell'esercizio precedente;

d) le direttive generali per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto degli indirizzi programmatici fissati dall'Assemblea;

e) la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa nell'interesse dell'Azienda, fermo restando che il governo del servizio idrico integrato è incompatibile con lo scopo di lucro;

f) l'assunzione di mutui e altre operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine;

g) la stipulazione degli accordi di cui all'art.5, comma 3, del presente statuto;

h) la nomina, la conferma e la risoluzione del rapporto di lavoro col Direttore;

i) lo schema di Carta dei servizi secondo le direttive dell'Assemblea e gli standard del settore;

j) l'indizione e l'aggiudicazione di appalti e forniture non rientranti nella competenza del Direttore, incluso l'affidamento del Servizio Tesoreria a uno o più istituti di credito, ovvero a un consorzio di istituti di credito, mediante apposita convenzione, previo espletamento di procedura a evidenza pubblica;

k) la ratifica del rendiconto trimestrale presentato dal Direttore relativo agli appalti, alle forniture e alle spese in economia;

l) l'autorizzazione del Direttore a rappresentare l'Azienda nelle transazioni e nelle controversie giudiziarie ove essa sia prevista dalla legge;

m) l'assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale, l'accettazione delle dimissioni presentate e della cessazione del rapporto di lavoro per limiti di età nei casi ammessi dalla legge e dai Contratto Collettivi Nazionali di

Lavoro;
n) la stipulazione, da parte dell'associazione a cui l'azienda aderisce, di contratti collettivi di lavoro e l'approvazione della spesa relativa;
o) gli accordi sindacali aziendali e la struttura organizzativa dell'azienda;
p) le proposte di modifica del presente Statuto;
q) ogni altro provvedimento necessario al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Azienda che non sia riservato al Presidente o al Direttore dalla legge o dal presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, anche in via temporanea, speciali incarichi a uno o più membri del Consiglio, o al Direttore. Gli incarichi possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento. Dell'incarico e della revoca è data tempestiva comunicazione ai Sindaci.
Art.23 Presidente del Consiglio di Amministrazione
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea fra i membri del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina tra i consiglieri un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di vacanza o impedimento. L'atto di nomina del Vicepresidente è comunicato entro quindici giorni all'Assemblea.
3. Nel caso in cui sia assente o impedito anche il Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal consigliere più anziano d'età.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Azienda nei rapporti con le autorità locali, regionali, statali, comunitari e internazionali; assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea; cura i rapporti dell'Azienda Speciale Consortile con i Sindaci ed i suoi delegati; attua un costante collegamento e raccordo tra la Direzione e il Consiglio d'Amministrazione e tra L'azienda Speciale Consortile e gli organi dei Comuni. In particolare:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne verifica la regolare costituzione;
b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'operato del Direttore;
c) riferisce periodicamente ai Sindaci o ai suoi delegati, nonché agli organi di consultazione e partecipazione istituiti dalle Amministrazioni comunali sull'andamento della gestione aziendale;
d) promuove le iniziative volte ad assicurare un'integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
e) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
f) attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dal presente Statu-

to e da specifici provvedimenti adottati dai Comuni serviti;
g) promuove iniziative di solidarietà a livello locale, nazionale ed internazionale, a tutela dei diritti e delle aspettative di diritto che conseguono al riconoscimento della natura di acqua bene comune.
5. In caso di necessità e urgenza, il Presidente adotta sotto la propria responsabilità provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sono sottoposti al Consiglio stesso nella prima seduta successiva tempestivamente convocata per la ratifica. Ove il Consiglio non proceda alla ratifica, i provvedimenti adottati decadono, fatti salvi gli effetti già prodotti.
6. Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, alcune delle sue competenze ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, e può revocare la delega in ogni momento. Della delega e della revoca è data comunicazione al Presidente dell'Assemblea entro cinque giorni.

Capo IV
DIRETTORE

Art.24 Nomina

1. Ai sensi delle leggi vigenti, il Direttore dell'Azienda è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione per un periodo non superiore a tre anni e rinnovabile per una sola volta, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ove non sia individuato tra i dipendenti dell'azienda o dei Comuni serviti, a seguito di procedura selettiva anche riservata.
2. La nomina deve essere ratificata dall'Assemblea entro trenta giorni.

Art.25 Compiti

1. Il Direttore ha la responsabilità della gestione operativa dell'azienda ed agisce nel rispetto dei criteri di buon andamento, economicità, ecologia, efficienza e solidarietà sociale, nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore, in particolare:
a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda adottando i provvedimenti necessari alla sua efficiente funzionalità;
b) sottopone al Consiglio di Amministrazione gli schemi del Piano-programma, del bilancio preventivo pluriennale, del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio, nonché degli altri fondamentali previsti dal TUEL e dalla normativa vigente;
c) richiede per iscritto la convocazione del Consiglio di Amministrazione; partecipa alle sedute, formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e rende pareri motivati, oggetto di verbalizzazione; esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ne attua le direttive;
d) ha la rappresentanza legale dell'Azienda e, salvo i casi

previsti dalla legge o dal presente Statuto, agisce in sua rappresentanza anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Previa procura conferita nei modi di legge, può farsi rappresentare in giudizio da un dipendente dell'Azienda;

e) dirige il personale e adotta, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, i provvedimenti disciplinari di competenza e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale;

f) salvo diverse determinazioni, sovrintende all'attività delle commissioni dei concorsi pubblici e delle selezioni interne riguardanti il personale, anche mediante suo delegato; nei casi ammessi dalla legge, può proporre al Consiglio di amministrazione la nomina per chiamata;

g) provvede, a norma del regolamento interno, alle acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi;

h) assicura la corretta programmazione degli acquisti;

i) sottoscrive i contratti;

j) cura gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro, alla tutela della riservatezza delle operazioni aziendali e dei dipendenti e all'accesso agli atti amministrativi;

k) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, che non siano di competenza del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, nonché a tutte le attività che da tali organi gli sono delegate, anche tramite specifiche procure, a norma di legge o del presente Statuto.

3. Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate dal Direttore ad uno o più dirigenti dell'Azienda, con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore non può assumere alcun incarico o ufficio o svolgere altre attività, comunque compensate, al di fuori dell'azienda, senza il preventivo assenso scritto del Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. All'atto della nomina, e per tutta la durata dell'incarico, il Direttore assicura l'inesistenza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'Azienda o con i Comuni consorziati, pena la revoca immediata della nomina con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art.26 Trattamento giuridico ed economico

1. Il regime giuridico ed il trattamento economico del Direttore sono fissati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti del contratto collettivo stipulato dalle associazioni nazionali di categoria cui l'Azienda aderisce, dei contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché dalle leggi vigenti.

Art.27 Revoca e sostituzione

1. Il Direttore è revocato quando ricorrano le circostanze previste dalle leggi vigenti, per l'insorgere di cause di in-

compatibilità o conflitto di interesse con l'Azienda o con i Comuni consorziati e, per venir meno del rapporto fiduciario, nel rispetto dei termini di preavviso previsti nel contratto o nella convenzione che disciplinano il rapporto con l'azienda. Restano comunque salve tutte le fattispecie di revoca per giusta causa.

2. In caso di dimissioni, revoca, assenza prolungata o altro impedimento il Consiglio di Amministrazione delibera la sostituzione del Direttore. La sostituzione deve essere ratificata dall'Assemblea entro trenta giorni.

3. In caso di assenza temporanea, o impedimento di breve durata, su proposta del Direttore e informato il Presidente dell'Assemblea i Sindaci, il Consiglio di amministrazione può affidare le relative funzioni ad un dirigente interno senza oneri aggiuntivi.

Capo V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.28 Revisione economico - finanziaria

1. La revisione dei bilanci e la vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione economico - finanziaria dell'Azienda sono affidate ad un Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri in carica più due supplenti, eletti dall'Assemblea.

2. I Revisori sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti secondo le leggi vigenti, con modalità tali da assicurare che il genere meno rappresentato ne conti almeno un terzo.

3. Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea.

4. I Revisori durano in carica un triennio e, comunque, fino alla consegna della relazione di loro spettanza concernente il bilancio del terzo anno.

5. I Revisori non sono revocabili, salvo i casi previsti dalla legge per la revoca dei sindaci nelle società di capitali, e possono essere rinnovati per una sola volta. Non possono essere nominati Revisori, e, nel caso, sono dichiarati decaduti:

a) i consiglieri comunali ed i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché i rispettivi coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado;

b) coloro che sono legati all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;

c) coloro che siano proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, ovvero dipendenti di imprese che esercitano lo stesso servizio dell'Azienda e di industrie connesse al servizio medesimo e che hanno rapporti commerciali con l'Azienda;

d) coloro che hanno liti pendenti con l'Azienda, con i Comuni consorziati o con altri organismi dei medesimi partecipati.

6. Ai Revisori è corrisposta un'indennità nella misura deliberata dall'Assemblea in sede di nomina, tenuto conto delle leggi vigenti e, comunque, non superiore ai tre quarti delle indennità corrisposte ai revisori del Comune di Agrigento.
7. Spetta loro il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione alle sedute del Collegio e del Consiglio di Amministrazione, per gli accertamenti individuali di competenza, nonché, in caso di missione per conto dell'Azienda, il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, alle stesse condizioni vigenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.
8. Gli oneri relativi al precedente comma fanno carico al bilancio dell'Azienda.

Art.29 Funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre.
2. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dall'ufficio.
3. Decade altresì nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica senza indugio al Presidente dell'Assemblea l'avvenuta decadenza, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
5. In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno dei revisori, subentra un revisore tra i supplenti in ordine di età. I revisori supplenti restano in carica fino alla seduta successiva dell'Assemblea, ove si provvede alla integrazione del Collegio.
6. I nuovi revisori nominati cessano dalla carica insieme con quelli in carica. Delle riunioni del Collegio è redatto processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti e riportato in apposito registro.
7. È tempestivamente trasmessa copia del verbale al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore ed al Presidente dell'Assemblea.
8. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono adottate a maggioranza assoluta di voti espressi in forma palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Il Revisore dissenziente fa constare a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art.30 Attribuzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul buon funzionamento delle strutture aziendali; esercita la revisione legale dei conti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme tributarie; attesta nella relazione al bilancio d'esercizio la corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione.
2. A tal fine, il Collegio, in particolare:

a) esamina i progetti dei bilanci preventivi economici annuali e pluriennali, esprimendo, se lo ritiene, motivate osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti;
b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economico-finanziaria dell'azienda e, in particolare, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale, ovvero ricevuti dall'azienda in pegno, cauzione o custodia; formula, se lo ritiene, osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;
c) esprime parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria ad esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore e dal Presidente dell'Assemblea, con specifico riguardo ai progetti di investimento;
d) presenta all'Assemblea, al termine del proprio mandato, una relazione sull'andamento della gestione aziendale contenente rilievi e valutazioni in merito alla gestione economico-finanziaria dell'azienda.
3. Il Collegio partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e chiede l'iscrizione a verbale di osservazioni e rilievi.
4. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza; ad essi è assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'azienda che siano di interesse per l'espletamento delle proprie funzioni.
5. Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti alla verifica della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, i Revisori possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari.
6. L'eventuale collaborazione prestata al Collegio dei Revisori non può comportare costi aggiuntivi a carico dell'Azienda o dei Comuni consorziati.

Capo VI
PROFILI ORGANIZZATIVI

Art.31 Struttura organizzativa

1. Le variazioni della struttura organizzativa dell'azienda sono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Direttore, secondo criteri di economicità, ecologia, efficienza e solidarietà sociale, in attuazione dei principi di trasparenza, informazione e partecipazione democratica avendo riguardo alla vocazione pubblica dell'azienda ed alla natura dell'acqua bene comune.
2. Tale struttura definisce le aree funzionali dell'azienda e le mansioni dei relativi responsabili.

Art.32 Regolamenti di organizzazione e funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle leggi, dello Statuto e degli indirizzi espressi dall'Assemblea adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento

dell'azienda.
2. Sono disciplinate con regolamento le seguenti materie:
a) appalti di lavori, forniture e servizi, spese in economia, servizio di cassa interno;
b) modalità di assunzione del personale e conferimento di incarichi;
c) modalità di accesso agli atti dell'Azienda;
d) modalità di redazione del bilancio sociale;
e) ogni altra materia prevista dalla normativa vigente per gli enti locali.
3. Fino all'adozione dei sopra richiamati regolamenti, si applicano le disposizioni previste dalla normativa in vigore, nonché i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore, in quanto compatibili con la vocazione pubblica dell'azienda e con la natura dell'acqua bene comune.

Art.33 Status del dipendente

1. A norma di legge, il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti dell'Azienda ha natura privatistica.
2. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti risulta dalla legge e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di categoria cui l'Azienda aderisce, dai contratti collettivi integrativi di settore e aziendale, nonché dai contratti individuali.
3. I requisiti e le modalità di assunzione dei dipendenti sono stabiliti da un regolamento interno, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi.
4. Il numero e le categorie d'inquadramento dei dipendenti sono indicati nel Piano del fabbisogno del personale proposto dal Direttore e adottato dal Consiglio di Amministrazione con il Bilancio di Previsione, con riferimento alle declaratorie e profili da assumere.
5. Ogni dipendente dell'Azienda è soggetto al regime della responsabilità civile, amministrativa e contabile, nei termini previsti e disciplinati dalle leggi in vigore.
6. Nessun dipendente dell'Azienda può esercitare, senza autorizzazione scritta del Consiglio di amministrazione e nei limiti stabiliti dalle leggi e dai rispettivi contratti collettivi, alcuna professione, impiego, commercio, industria o altro incarico retribuito.

TITOLO III
GESTIONE DELL'AZIENDA
Capo I NOZIONI GENERALI

Art.34 Gestione aziendale

1. La gestione aziendale si ispira ai criteri di economicità, ecologia, efficienza e solidarietà sociale, in attuazione dei principi di trasparenza, informazione e partecipazione democratica, verso uno sviluppo sostenibile delle comunità umane, che tenda all'eguaglianza sostanziale.
2. L'Azienda si conforma all'obbligo del pareggio di bilancio

da perseguirsi attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, nonché dell'equilibrio finanziario, nel rispetto delle leggi vigenti e in attuazione dei principi della Costituzione.
3. Ad espletamento della propria vocazione pubblica, l'Azienda tiene conto dei costi e benefici ecologici e sociali connessi al servizio idrico integrato, che incidono sulla qualità della vita della cittadinanza, commisurati nel lungo periodo e, ove se ne prospetti l'opportunità, su scala universale. Tenendo presente la natura dell'acqua bene comune, l'Azienda promuove e sviluppa pratiche di buon governo della risorsa idrica. Di tanto l'Azienda dà conto in sede di redazione degli strumenti di programmazione economica e finanziaria.

Art.35 Costi sociali

1. Qualora le Amministrazioni comunali, per ragioni di carattere ecologico o sociale ed in relazione ai propri fini istituzionali, disponga che l'Azienda effettui un servizio o svolga un'attività il cui costo, intero o parziale, non sia recuperabile dai fruitori del servizio né mediante contributi di altri enti, ovvero non sia indicato nel contratto di servizio o nel bilancio di previsione, provvede in ogni caso ad assicurare la copertura del costo corrispettivo.

Art.36 Quantitativo minimo giornaliero e fabbisogno vitale

1. Nel rispetto delle normative vigenti e tenendo presente l'articolo 35 del presente statuto, si prevede l'erogazione a tariffa minima, del tutto gratuita per le utenze domestiche regolarmente intestate a individui o nuclei familiari non abbienti, del quantitativo minimo giornaliero corrispondente al fabbisogno vitale di acqua, individuato sulla base dei parametri indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e nei limiti della capacità finanziaria dell'Azienda e del singolo Comune.

Art.37 Fondo di solidarietà internazionale

1. Nell'ottica di una progressiva eliminazione degli squilibri economici e sociali mediante una buona pratica di governo dell'acqua bene comune, l'Assemblea può autorizzare l'adesione a fondi di solidarietà internazionale volti a sostenere progetti di accesso alla risorsa idrica che siano gestiti attraverso forme di cooperazione partecipata dalle comunità locali dei Paesi di erogazione e dei Paesi di destinazione, senza finalità lucrative, anche attraverso la collaborazione delle organizzazioni non governative.
2. Tenuto conto della sua vocazione pubblica e della natura dell'acqua bene comune l'Azienda può destinare una quota degli utili ad opere infrastrutturali di captazione e somministrazione della risorsa idrica nei Paesi del Terzo Mondo.

Capo II
GESTIONE ECONOMICA

Art.38 Patrimonio e capitale di dotazione

1. Il patrimonio dell'azienda comprende i beni materiali mo-

bili ed immobili ed i fondi liquidi assegnati in dotazione dai Comuni consorziati.

2. Fermo restando il disposto dell'art.830, comma 2, del Codice civile, nel rispetto della vocazione pubblica dell'azienda e della natura dell'acqua bene comune, l'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale, secondo il regime della proprietà privata.

Art.39 Finanziamento degli investimenti

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal Piano-programma, l'Azienda provvede:

a) con i fondi rinnovo e sviluppo appositamente accantonati;

b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;

c) con i contributi in conto capitale forniti da Organismi sovranazionali, dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti;

d) con trasferimenti in conto capitale disposti dai Comuni;

e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dai Comuni;

f) con prestiti e sottoscrizioni obbligazionarie;

g) con finanziamenti ottenuti da istituti di credito.

2. Nel rispetto delle leggi, del presente statuto l'Azienda può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria funzionale al conseguimento degli obiettivi di cui all'oggetto della sua attività.

Art.40 Prezzi, tariffe e condizioni di vendita

1. Nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge e dal presente Statuto, prezzi, tariffe e condizioni di vendita dei prodotti e servizi forniti dall'Azienda sono determinati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, tenuto conto degli indirizzi dell'Assemblea, in attuazione del principio della gratuità del quantitativo minimo giornaliero corrispondente al fabbisogno vitale.

Art.41 Piano-programma

1. Il Piano-Programma, sulla base di quanto contenuto nel Piano d'ambito, esplicita, integra, sviluppa quanto in quest'ultimo contenuto, indicando tempi e modalità di realizzazione sulla base degli atti d'indirizzo promossi dall'Assemblea. In sostanza, il Piano-Programma deve rappresentare il documento attuativo del Piano d'ambito, tenendo conto di quanto pervenuto dai vari Comuni costituenti l'azienda. Il Piano-programma tiene conto della vocazione pubblica dell'Azienda e della natura dell'acqua bene comune. È adottato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dal suo insediamento, tenuto conto degli indirizzi dell'Assemblea.

2. Il Piano-programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire ed indica, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

a) le dimensioni territoriali, le linee di sviluppo ed i livelli di erogazione del servizio idrico integrato;

b) il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi;

c) le modalità di finanziamento dei programmi di investimento;
d) le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;
e) le direttive per la politica del personale;
f) le relazioni esterne per una migliore informazione e gestione dei servizi.
3. Il Piano-programma è aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del bilancio
pluriennale.

Art.42 Bilancio pluriennale di previsione

1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il Piano-programma ed ha durata triennale. Evidenzia gli investimenti previsti e le modalità di finanziamento.
2. È adottato dal Consiglio di Amministrazione ed è annualmente aggiornato anche in relazione al Piano-programma.

Art.43 Bilancio preventivo annuale

1. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio preventivo per l'anno successivo, redatto in termini economici, è adottato dal Consiglio d'amministrazione entro il 31 ottobre di ogni anno ed è sottoposto all'Assemblea per l'approvazione in tempo utile ai fini dell'approvazione del bilancio preventivo dei Comuni consorziati.
3. Il bilancio preventivo annuale include i ricavi, i contributi eventualmente spettanti all'Azienda in base alle leggi e gli eventuali trasferimenti a copertura di minori ricavi o di maggiori costi.
4. In considerazione del principio di pareggio di bilancio sancito dal presente statuto si procede a programmare gli investimenti diretti al miglioramento del servizio idrico integrato mediante l'opportuno impiego degli eventuali utili previsti per ciascun esercizio.

Al bilancio preventivo annuale sono allegati:
a) il piano degli investimenti da attuarsi nell'esercizio in conformità al Piano-programma, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
b) il riassunto dei dati del bilancio consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
c) la tabella numerica del personale distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento;
d) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e ricavo;
e) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa.

Art.44 Bilancio di esercizio

1. Entro il 31 marzo il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio e consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta entro il 15 aprile

il bilancio di esercizio e lo trasmette entro cinque giorni al Collegio dei Revisori per la Relazione.
3. Il bilancio, insieme con la delibera di adozione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione dei Revisori, è trasmesso all'Assemblea entro il 5 maggio.
4. Entro il 31 maggio l'Assemblea approva il bilancio di esercizio.
5. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi di legge e si compone del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa. È accompagnato da idonea relazione illustrativa.
6. Alla nota integrativa sono allegati i prospetti di riclassificazione che l'Azienda ritiene opportuni per una migliore trasparenza e lettura del bilancio d'esercizio.
7. Con delibera dell'Assemblea il bilancio d'esercizio può essere sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione esterna selezionata con gara ad evidenza pubblica. L'incarico può essere conferito per un triennio e rinnovato per un ulteriore triennio.
Art.45 Pareggio di bilancio e vincoli di destinazione all'utile di esercizio
1. Il bilancio di esercizio si chiude, a norma di legge, in pareggio o con utile di esercizio.
2. Nell'ipotesi di perdita, il Consiglio di Amministrazione ne esamina in apposito documento le cause ed indica specificamente i provvedimenti adottati o proposti per porvi rimedio.
3. La perdita è coperta con il fondo di riserva, ovvero rinviata al nuovo esercizio, o coperta attraverso l'assegnazione del contributo occorrente per assicurare il pareggio del bilancio.
4. Le modalità di versamento di un eventuale contributo a copertura di perdite sono stabilite dall'Assemblea, sentito il Consiglio di amministrazione.
5. Tenuto conto della natura dei servizi pubblici gestiti, e considerata la vocazione pubblica dell'Azienda e la natura dell'acqua bene comune, l'eventuale utile di esercizio è destinato:
a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art.2430 del Codice civile;
b) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti;
c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli impianti nell'entità prevista dal Piano-programma;
d) all'organizzazione diretta o indiretta, tramite collaborazione con gli istituti scolastici, di corsi di alfabetizzazione ecologica;
e) al fondo di solidarietà internazionale di cui all'art.28 dello Statuto, nella misura minima dell'1% (uno per cento).

Art.46 Appalti e forniture

1. Agli appalti, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni, ai noleggi, alle somministrazioni e in genere all'approvvigionamento dei beni e dei servizi di cui necessita per il conseguimento degli obiettivi di cui al suo oggetto, l'Azienda provvede in conformità ad apposito regolamento interno, nei limiti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, alle disposizioni del presente Statuto nonché, in generale, alla normativa valida per gli enti locali, in quanto applicabile.

TITOLO IV

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE E DEL CONTROLLO

Capo I

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Art.47 Indirizzi del Consiglio Comunale

1. I Consigli comunali consorziati, a norma delle leggi vigenti, con la partecipazione in Assemblea dei propri Sindaci, determinano la Piano-programmazione ed esprimono gli indirizzi cui l'Azienda si attiene nella gestione aziendale, con particolare riferimento alla vocazione pubblica dell'azienda e dalla natura dell'acqua bene comune.

Art.48 Vigilanza e controllo

1. I Comuni sovrintendono al perseguimento della vocazione pubblica dell'Azienda, conformemente alla natura dell'acqua bene comune, in attuazione dei principi di trasparenza informazione e partecipazione democratica.

2. Con cadenza semestrale, l'Azienda sottopone ai Comuni una relazione sul livello dei servizi erogati e sulla gestione complessiva dell'azienda.

3. Il controllo sulla gestione dell'Azienda è svolto dagli uffici competenti per materia, nei termini stabiliti dalla normativa, in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità e informazione nel rispetto delle leggi vigenti e in attuazione della Costituzione.

4. Allo scopo di ottimizzare le risorse disponibili e facilitare l'interazione con le strutture aziendali, è istituito un coordinamento permanente tra gli uffici competenti, che individuano ciascuno un funzionario responsabile. Il Controllo viene effettuato in forma diretta a mezzo di un apposito ufficio costituito da Dirigenti, Funzionari o Personale di almeno 10 dei Comuni soci appositamente costituito presso i Comuni di Agrigento, Sciacca, Canicattì e Licata.

5. Si costituisce una Consulta con la presenza di Associazioni, Coordinamenti, Comitati che, all'interno dell'Ambito, hanno promosso il percorso verso la ripubblicizzazione del Servizio Idrico Integrato.

5-bis. La Consulta ha funzioni di ascolto, informazione, controllo, concertazione e dibattito fra tutti i portatori di interesse, in relazione al Servizio Idrico Integrato, sulla base dei principi di trasparenza, informazione e parte-

cipazione, in considerazione dell'acqua Bene Comune. La Consulta, al suo interno, elegge un Presidente e due Vicepresidenti. La stessa vigila sulla realizzazione degli obiettivi e delle voci del Piano-Programma. La Consulta promuove atti indirizzo, al bisogno, da sottoporre all'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione, al Direttore.

6. Ogni rappresentanza riconosciuta sarà presente con un Componente.

7. La Consulta avrà potere consultivo ed essere ascoltata su richiesta, anche di una sola organizzazione, per quanto attiene l'erogazione del Servizio Idrico Integrato, sia con l'Assemblea che con la Direzione che con l'organismo che esercita il Controllo Analogo.

Capo II
RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

Art.49 Pubblicità degli atti

1. Nel rispetto della sua vocazione pubblica ed in considerazione della natura dell'acqua bene comune, l'Azienda governa il servizio idrico integrato in piena attuazione del principio di trasparenza.

2. Il presente Statuto, nonché le deliberazioni in merito agli atti fondamentali e ad ogni altro atto adottato, nei limiti delle leggi vigenti e nella misura in cui ciò non pregiudichi in modo sostanziale gli interessi dell'azienda, sono pubblicati in una apposita sezione del sito istituzionale dei Comuni consorziati e nel sito dell'Azienda.

Art.50 Informazione e partecipazione

1. L'Azienda riconosce nella partecipazione responsabile ed attiva della cittadinanza informata mediante l'elaborazione, la formulazione e la diffusione di osservazioni e proposte in merito alla gestione aziendale e dall'amministrazione della risorsa idrica, un valore aggiunto per il buon governo dell'acqua bene comune.

In particolare, l'Azienda:

a) assicura che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta ai sensi di legge;

b) esorta all'elaborazione di osservazioni e proposte da parte della cittadinanza informata a norma del regolamento interno;

c) prende in diretta considerazione le istanze presentate da organizzazioni sindacali, associazioni, movimenti o gruppi di cittadini e di utenti, cui fa conseguire, nel più breve tempo possibile, adeguato riscontro;

d) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, assicurando lo svolgimento di corsi di alfabetizzazione ecologica, di regolari incontri con la cittadinanza e visite guidate, nonché predisponendo il materiale necessario alla divulgazione dei risultati della propria attività e delle modalità di gestione dei propri servizi.

2. L'Azienda istituisce con cadenza annuale la giornata

dell'acqua pubblica volta alla sensibilizzazione delle comunità, in riferimento alla sua valenza universale di bene comune.

Art.51 Carta dei Servizi

1. Ai sensi di legge e delle Deliberazioni dell'Autorità nazionale competente, l'Azienda si dota di una Carta dei Servizi per il servizio idrico integrato, contenente le modalità di attuazione del sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti ed utenti finali.